

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28-06-13

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **20:00** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **Ordinaria**, seduta Pubblica, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. BUSATO TIZIANO e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. MICHELINI ANTONIETTA.

Fatto l'appello risultano presenti:

BUSATO TIZIANO	P	MENEGHINI CRISTINA	P
VICENTINI PIETRO	P	LUCCA MARIA GISELLA	P
TERRAGNOLO GIANNI	P	RONCAGLIA GIANNICO	P
CRIVELLARO GIANNI	P	GASPANI GIANCARLO	A
MENEGHINI MICAELA	P	RIGON ROBERTO	P
CORNOLO' ANDREA	P	SARTORI MICHELE	A
BUSATO GELINDO	P	OCCHINO TIZIANA	P
ZANAROTTI RINALDO	A	COMPARIN FEDERICO	A
MARTINI ANTONIO	P		

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

Relazione il Sindaco:

Con l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, cosiddetto decreto Salva Italia, è stata anticipata in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 riguardante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Con deliberazione n. 17 del 03/04/2012, il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2012 nella misura stabilita dalla legge e precisamente:

- a) aliquota di base 0,76% ;
- b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4% (estesa anche alle abitazioni principali e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risulti locata);
- c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % (successivamente dichiarati esenti per i comuni montani);
- d) aliquota per i fabbricati locati e fabbricati non produttivi di reddito fondiario delle imprese commerciali e strumentali per l'esercizio di arti e professioni 0,76%;
- e) aliquota per i fabbricati invenduti dell'impresa costruttrice 0,76%;

Importanti novità sono state introdotte dalla normativa IMU per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Questa norma modifica le regole di riparto tra Stato e Comuni del gettito IMU. L'art.13 comma 11 del D.L. 201/2011, che attribuiva allo Stato la riserva di una quota dell'IMU pari alla metà dell'importo dovuto ad aliquota di base di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, è soppresso. Per gli anni 2013 e 2014 il gettito IMU verrà incassato interamente dai Comuni tranne il gettito derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato, applicando l'aliquota dello 0,76%. E' lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito.

Per garantire la neutralità della manovra da parte dello Stato rispetto al 2012 viene prevista la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione del fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota IMU che ogni Ente dovrà versare al bilancio dello Stato. I criteri e le modalità di compensazione dovranno essere approvate con apposito decreto ministeriale non ancora emanato.

I termini di approvazione delle delibere relative ai tributi comunali sono disciplinati dall'art. 1, comma 169, della legge n.269/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere, purchè approvate entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

A questa regola generale vi è una eccezione di carattere speciale, prevista per l'IMU dall'art.13, comma 13 bis del D.L.201/2011, così come risulta sostituito dal D.L. 08/04/2013 n.35, convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64, in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU decorre, a far data dall'anno d'imposta 2013, dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno cui la delibera si riferisce. Per il versamento dell'acconto si prende come riferimento l'aliquota e le detrazioni dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è effettuato a saldo dell'imposta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima

rata.

Il Comune, rispetto alle aliquote di legge, ha la possibilità di aumentare o diminuire le aliquote sino a 0,2 punti percentuali per le abitazioni principali e relative pertinenze e sino a 0,3 punti percentuali per tutte le altre tipologie.

Anche per l'anno 2013, come per il 2012 si ritiene di non avvalersi di questa facoltà e di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2012 con la deliberazione consiliare sopra citata n.17/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'Imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

VISTO il comma 6 dell'art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta IMU;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione fino allo 0,1%;

TENUTO CONTO altresì, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Inoltre per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;

VISTO altresì il relativo Regolamento comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2012 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012, esecutivo;

PRECISATO che, il Regolamento approvato ha assimilato alle abitazioni principali, le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate, estendendo pertanto l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,40% e relativa detrazione di € 200,00;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 dall'art.10, comma 4-quater, lettera b) del D.L.n. 35/2013, inserito con la conversione in legge 06/06/2013, n.64;
- L'art.1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che per ripristinare gli equilibri di bilancio consente di modificare le aliquote e tariffe dei tributi locali entro il 30 settembre o data indicata nel regolamento di contabilità per il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) per gli anni 2013 e 2014 è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%. E' lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito.

RITENUTO, come proposto dalla Giunta Comunale, di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2012 corrispondenti alle aliquote di base previste dall' art. 13 del D.L. 201/2011 (gettito stimato 2013 di competenza del Comune € 780.000,00);

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti:

Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
Astenuiti n. 2 (Rigon, Occhino)

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, precisando che corrispondono a quelle deliberate per l'anno 2012 (deliberazione C.C. n. 17/2012):

a) aliquota di base 0,76% (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree fabbricabili);

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4% (estesa anche alle abitazioni principali e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risulti locata);

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % (esenti per disposizione di legge per comuni montani);

2. **di dare atto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00€ per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e l'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;

3. **di dare atto** altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;

4. **di disporre** che una copia della presente deliberazione di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso;

5. **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, con separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
Astenuiti n. 2 (Rigon, Occhino)

su n.ro 13 Consiglieri presenti

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to CAMPANA MANUELA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to CAMPANA MANUELA

IL PRESIDENTE
F.to BUSATO TIZIANO

IL SEGRETARIO
F.to MICHELINI ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELINI ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MICHELINI ANTONIETTA

Arsiero, li _____

Il Funzionario incaricato
BICEGO ROBERTA